

## La confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato tributario: interviene la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

di  **Davide Colombo**

C. EDU, SEZ. I, SENT. 28 MAGGIO 2026, PETRIGNANI E ALTRI C. ITALIA

**Sommario.** 1. Introduzione. – 2. Le Sezioni Unite *Massini*. – 3. L’eccezione per la confisca nei reati tributari: Cass. pen., sez. III, sent. 17 febbraio 2026, n. 6287. – 4. L’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo: l’*affaire* Petrignani e altri c. Italia. – 5. Qualche breve riflessione conclusiva.

### 1. Introduzione.

La confisca, nella penalistica contemporanea, rappresenta ormai uno degli strumenti di intervento più incisivi e maggiormente utilizzati dal legislatore e nella prassi applicativa. L’esigenza di contrastare efficacemente fenomeni criminosi caratterizzati da elevata redditività economica, unitamente alla convinzione che una strategia adeguata non possa limitarsi alla sola punizione personale dell’autore del reato ma debba necessariamente incidere altresì sui vantaggi patrimoniali derivanti dall’illecito (anche, ma non solo, in prospettiva recuperatoria), ha condotto all’introduzione di nuove e sempre più articolate ipotesi di confisca, distinte per oggetto e presupposti applicativi<sup>1</sup>. Questa progressiva espansione delle forme di aggressione patrimoniale ha determinato, come detto, una crescita costante del ruolo della confisca all’interno del sistema penale, sino a farne uno dei principali punti di emersione delle tensioni tra effettività della risposta statale all’illecito penale e tutela delle garanzie individuali. Non sorprende, pertanto, che proprio tale istituto sia stato oggetto di un’attenzione sempre più approfondita tanto da parte della dottrina quanto, soprattutto, della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale<sup>2</sup>, chiamate a confrontarsi con questioni di particolare complessità teorica e applicativa.

---

<sup>1</sup> Tra i principali studi in tempi recenti in tema di confisca, si rinvia per tutti, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, a T. TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Giappichelli, Torino, 2020.

<sup>2</sup> Tra le pronunce più note a livello sovranazionale, in cui può forse ravvisarsi una primogenitura dei dibattiti odierni, cfr. C. edu, sez. II, sent. 29 ottobre 2013, *Varvara c. Italia*, in cui è stato ritenuto che l’applicazione della confisca urbanistica nelle ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato costituisce una violazione del principio di legalità sancito dall’art. 7 Cedu. Per una prima nota alla sentenza, v. F. MAZZACUVA, *La confisca disposta in assenza di condanna viola l’art. 7 Cedu*, in *Dir. pen. cont.*, 5 novembre 2013.

Tra i temi che maggiormente hanno animato il dibattito negli ultimi anni si colloca, anzitutto, quello relativo alla natura giuridica della confisca e, quindi, alle garanzie ad essa riconnesse. Sul punto, il dato ormai acquisito è costituito dalla sostanziale impossibilità di ricondurre l'istituto a un paradigma unitario. La confisca si presenta, infatti, come figura intrinsecamente proteiforme, suscettibile di assumere connotati differenti a seconda dei presupposti applicativi, dell'oggetto dell'ablazione e del settore ordinamentale nel quale viene in rilievo. In tale prospettiva, appare ormai assodata l'affermazione secondo cui sarebbe più corretto parlare di "confische", al plurale, piuttosto che di una categoria omogenea e unitaria<sup>3</sup>. La pluralità delle funzioni perseguite – preventive, ripristinatorie, compensative o autenticamente punitive – incide inevitabilmente sul regime delle garanzie applicabili, imponendo all'interprete un costante confronto con i principi costituzionali e convenzionali in materia di legalità, colpevolezza e proporzione.

Strettamente connessa alla questione della natura giuridica della misura è poi quella relativa alla distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, tema che ha assunto un rilievo centrale soprattutto con riferimento alla confisca di denaro. Proprio in relazione a tale oggetto, infatti, la giurisprudenza è stata a lungo impegnata nel tentativo di individuare i criteri distintivi tra ablazione diretta del profitto e apprensione per equivalente, in un contesto caratterizzato dalla peculiare fungibilità della *res* e dalla frequente difficoltà di ricostruire il nesso pertinenziale tra il profitto del reato e le somme concretamente rinvenute nella disponibilità dell'autore<sup>4</sup>. Le incertezze

---

<sup>3</sup> E. NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 2.

<sup>4</sup> In giurisprudenza, in un primo momento le Sezioni Unite *Gubert* (Cass. pen., Sez. un., sent. 5 marzo 2014, n. 10561, con nota di T. TRINCHERA, *La sentenza delle Sezioni Unite in tema di confisca di beni societari e reati fiscali*, in *Dir. pen. cont.*, 12 marzo 2014; con nota di G. TODARO, *Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di beni di una persona giuridica: il rebus dei reati tributari*, in *Cass. pen.*, 9, 2014, 2826 ss.) avevano sostenuto che la confisca di denaro dovrebbe sempre essere qualificata come diretta in ragione della fungibilità di tale peculiare tipologia di bene, il quale, una volta acquisito nel patrimonio del reo, si confonde con le altre somme ivi detenute. Da ciò deriverebbe la superfluità della ricerca del nesso di pertinenzialità tra *res* e fatto delittuoso, essendo sufficiente che il denaro equivalga all'importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

I principi enucleati dalla sentenza *Gubert* erano stati sostanzialmente ribaditi dall'altrettanto celebre sentenza *Lucci* (Cass. pen., Sez. un., sent. 26 giugno 2015, n. 31617, con nota di G. CIVELLO, *Le Sezioni Unite "Lucci" sulla confisca del prezzo e del profitto di reato prescritto: l'inedito istituto della "condanna in senso sostanziale"*, in *Arch. pen.*, 2, 2015; con nota di F. LUMINO, *La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta prescrizione*, in *Cass. pen.*, 2016, 4, 1384 ss.), con la quale il supremo consesso nomofilattico aveva confermato la legittimità della confisca diretta del denaro a prescindere dall'accertamento del vincolo di derivazione con il reato contestato. La principale differenza rispetto alla sentenza *Gubert* è che, nella sentenza *Lucci*, le sezioni unite avevano tentato di calibrare meglio il tiro, sostenendo che, per giustificare l'apprensione delle somme per via diretta, è comunque necessario provare che il patrimonio della persona sia aumentato per un valore corrispondente al *quantum* del profitto illecito.

interpretative che ne sono derivate non hanno avuto ricadute soltanto teoriche, ma hanno inciso in modo significativo sul piano delle garanzie sostanziali e processuali, posto che dalla qualificazione della misura derivano differenti presupposti applicativi e differenti limiti di operatività.

I dibattiti sulle richiamate questioni in materia di confisca, peraltro, hanno trovato terreno particolarmente fertile nel diritto penale tributario. La diffusione dei reati fiscali, le peculiarità strutturali delle relative fattispecie incriminatrici e, soprattutto, la particolare conformazione del profitto – fisiologicamente individuato in un risparmio di spesa derivante dal mancato versamento del tributo – hanno reso il settore tributario uno dei principali laboratori dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di confisca. Proprio in questo ambito, infatti, si sono manifestate con maggiore evidenza le difficoltà di delimitazione del profitto confiscabile, così come le tensioni tra esigenze di effettività dell'intervento statale (vuoi in prospettiva recuperatoria, vuoi in ottica schiettamente repressiva) e rispetto dei principi di proporzione e personalità della responsabilità.

In anni più recenti, inoltre, un ulteriore tema, strettamente intrecciato ai precedenti, ha catalizzato l'attenzione della giurisprudenza: quello concernente l'estensione della confisca per equivalente ai concorrenti nel reato. La questione, in particolare, attiene alla possibilità di applicare la misura ablativa nei confronti di ciascun correo per l'intero importo del profitto illecito, in forza di un asserito principio di responsabilità solidale, ovvero la necessità di limitare la confisca alla quota effettivamente percepita dal singolo concorrente.

Sul punto, il percorso giurisprudenziale si è rivelato tutt'altro che lineare. Invero, pur a fronte di una autorevole e recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, già a brevissima distanza di tempo da tale arresto la Terza Sezione della stessa Corte ha manifestato un significativo scostamento interpretativo con specifico riferimento ai reati tributari, valorizzando le peculiarità della disciplina confiscatoria prevista in tale ambito e sostenendo la necessità di un approccio differenziato. A rendere ancor più articolato il contesto giurisprudenziale è intervenuta, da ultimo, la

---

Il principio è stato poi ribadito dalle Sezioni Unite *Coppola* (Cass., Sez. un., sent. 27 maggio 2021, n. 42415, con nota di M. SCOLETTA, *La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre "diretta" (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria della legge penale?*, in *Sist. pen.*, 23 novembre 2021; con nota di A.M. DELL'OSSO, *Le Sezioni Unite rilanciano sulla natura diretta della confisca di denaro: vecchie e nuove perplessità*, in *Dir. pen. proc.*, 4, 2022), le quali ne hanno anche fornito una interpretazione assolutizzante, ritenendo che, ai fini della confisca diretta del prezzo o profitto costituito da somme di denaro, sarebbe del tutto indifferente l'identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione rispetto a quelli materialmente illecitamente conseguiti.

Infine, con un inaspettato *revirement*, le Sezioni Unite *Massini* (Cass. pen., Sez. un., sent. 26 settembre 2024, n. 13783) hanno invece affermato che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale.

Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, con una recentissima sentenza, ha sostanzialmente avallato l'impostazione elaborata dalle Sezioni Unite, estendendone la tenuta argomentativa anche al settore penal-tributario.

Il quadro che emerge è dunque estremamente complesso, stratificato e caratterizzato da continui assestamenti interpretativi. In attesa di approfondimenti e riflessioni dottrinali e giurisprudenziali utili a far luce sulla tematica da ultimo oggetto di rinnovata attenzione (*i.e.* i limiti della confisca in caso di concorso di persone nel reato), scopo di questo breve scritto è solo quello di ricostruire le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale, italiana ed europea, progredita negli ultimi mesi a velocità vorticoso. L'obiettivo è infatti quello di offrire all'interprete una sintetica panoramica delle questioni dibattute e delle diverse posizioni sostenute, in modo da fornire una piccola "bussola" che possa essere di aiuto per orientarsi nel dedalo di pronunce che negli ultimi tempi hanno interessato la questione.

## **2. Le Sezioni Unite *Massini*.**

Di recente, le Sezioni Unite<sup>5</sup> si sono pronunciate in un importante arresto in tema di confisca, affrontando varie e profonde tematiche e, nel superare alcuni tralattizi orientamenti giurisprudenziali, affermando rilevanti e, per certi aspetti, inediti principi. Concentrandosi, per esigenze di sintesi, solo sulle questioni di interesse in questa sede e rinviando quindi alla lettura del provvedimento l'esame di alcune importanti statuizioni contenute nella sentenza, pur preliminari rispetto alle conclusioni poi raggiunte (quali, ad esempio, la distinzione tra le nozioni di prezzo e profitto del reato e la perimetrazione di un inedito "statuto" della confisca di denaro, in superamento di quanto sostenuto in precedenti arresti delle stesse Sezioni Unite), i principali approdi interpretativi, e la relativa architettura argomentativa a sostegno, raggiunti dalle Sezioni Unite *Massini* possono essere compendati come segue.

Il massimo consesso nomofilattico muove dalla distinzione tra le ipotesi di confisca diretta e confisca per equivalente.

La confisca diretta consiste nell'ablazione del profitto o del prezzo del reato, anche quando il bene non sia più quello originario ma ne rappresenti una trasformazione o reimpiego. A tal fine, è sufficiente che sia ricostruibile, con certezza, il collegamento causale tra il bene e il reato attraverso una "catena" di passaggi senza interruzioni. La funzione della confisca, contrariamente a quanto in passato sostenuto, non è legata alla pericolosità del bene, ma esclusivamente all'eliminazione del vantaggio patrimoniale

---

<sup>5</sup> Cass. pen., Sez. un., sent. 26 settembre 2024, n. 13783, con nota di S. FINOCCHIARO, *L'attesa sentenza delle Sezioni Unite sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reato: un'importante svolta in tema di natura (ripristinativa) della confisca "per equivalente" e di (ri)qualificazione della confisca del denaro*, in *Sist. pen.*, 4/2025, pp. 135 ss. Per un commento alla pronuncia, cfr. anche, ex multis, A.M. DELL'OSSO, *La confisca risanata. Le Sezioni unite appianano le curvature su confisca di denaro e applicazione ai concorrenti nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2025, pp. 892 ss.

illecito. Per questo, la sua natura è ripristinatoria: essa occorre per riportare il patrimonio del reo alla situazione precedente al reato.

La confisca per equivalente è invece una misura sussidiaria che interviene quando il profitto non sia più rintracciabile. Essa presuppone sempre l'esistenza di un profitto confiscabile in via diretta e si determina per equivalente economico (*tantundem*). La sua natura, quindi, dipende da quella della confisca diretta a cui si collega: se la confisca diretta è ripristinatoria, lo è anche quella per equivalente.

Le Sezioni Unite superano pertanto l'idea tradizionale che distingueva tra confisca diretta (misura di sicurezza) e confisca per equivalente (misura punitiva). Tale distinzione, basata sulla sola forma della misura, viene considerata incoerente: ciò che conta è la funzione, non la modalità di applicazione.

Ciò anche in considerazione che non ogni misura afflittiva è per ciò solo punitiva: la confisca del profitto è afflittiva, ma non ha funzione sanzionatoria, perché si limita a eliminare un arricchimento illecito. Diventa punitiva solo quando incide su beni non collegati al vantaggio economico del reato (ad esempio prodotto o strumenti del reato), il che accade, per esempio, allorché venga confiscato più di quanto effettivamente percepito dal reo in conseguenza della commissione del reato.

Su queste premesse, le Sezioni Unite affrontano il tema dell'applicazione del sequestro e della confisca nei reati concorsuali, interrogandosi sui limiti quantitativi della misura ablativa nei confronti di ciascun concorrente nel reato, in particolare quando il profitto non sia un bene infungibile confiscabile direttamente, ma denaro o valore equivalente. Tradizionalmente, si registravano tre principali orientamenti.

Il primo, maggioritario e fondato sulla concezione monista del concorso di persone nel reato e, quindi, su un'asserita responsabilità solidale anche in tema di misure ablatorie, riteneva che ciascun correo potesse essere destinatario della confisca o del sequestro per l'intero profitto del reato, lasciando ai rapporti interni tra i concorrenti la ripartizione<sup>6</sup>. Tale impostazione si fondava sulla natura (anche) sanzionatoria della confisca di valore, sulla concezione monistica del concorso di persone ex art. 110 c.p. e sul richiamo analogico alla solidarietà passiva civilistica.

Un secondo orientamento ammetteva l'aggressione per l'intero solo quando non fosse possibile individuare la quota di profitto riferibile a ciascun concorrente<sup>7</sup>. Tale ricostruzione, in particolare, subordinava la solidarietà all'impossibilità di una quantificazione individuale del vantaggio tratto dal reato.

Un terzo indirizzo, infine, negava la solidarietà e imponeva sempre la ripartizione del profitto tra i correi. In caso di impossibilità di accertare le singole quote, si proponevano

---

<sup>6</sup> Cass. pen., sez. II, sent. 31 gennaio 2024, n. 13008; Cass. pen., sez. VI, sent. 23 gennaio 2024, n. 8124; Cass. pen., sez. II, sent. 30 novembre 2023, n. 51720; Cass. pen., sez. VI, sent. 18 maggio 2023, n. 24914; Cass. pen., sez. II, sent. 17 marzo 2023, n. 22073.

<sup>7</sup> Cass. pen., sez. III, sent. 6 marzo 2024, n. 11617; Cass. pen., sez. III, sent. 25 ottobre 2023, n. 5483; Cass. pen., sez. VI, sent. 10 giugno 2022, n. 33757.

due criteri residuali: la ripartizione proporzionale al grado di partecipazione al reato oppure la ripartizione in parti uguali tra i concorrenti<sup>8</sup>.

Le Sezioni Unite aderiscono alla tesi parziaria egualitaria, escludendo il principio di responsabilità solidale. La Corte, infatti, confuta i tre principali argomenti addotti dall'orientamento solidaristico. In primo luogo, ribadisce che la confisca per equivalente, pur potendo avere una componente afflittiva, mantiene una funzione prevalentemente ripristinatoria, diretta a eliminare l'illecito arricchimento. In secondo luogo, osserva che la teoria monistica del concorso non giustifica automaticamente l'imputazione integrale del profitto a ciascun correo, né consente di trasferire tra concorrenti la responsabilità patrimoniale altrui. In terzo luogo, il richiamo alla solidarietà civilistica viene ritenuto improprio e incompatibile con il principio di proporzionalità, anche di matrice sovranazionale, che richiede che l'ablazione non ecceda quanto effettivamente riferibile al singolo.

Superata quindi la tesi solidaristica, la Corte affronta il problema dell'accertamento del profitto individuale, qualificandolo come questione probatorio-processuale. Secondo le Sezioni Unite, il pubblico ministero deve dimostrare il *quantum* del vantaggio effettivamente conseguito da ciascun concorrente, valorizzando elementi concreti come il contenuto dell'accordo criminoso, il ruolo svolto, il contesto dell'azione e la qualità della partecipazione. Parallelamente, la difesa può allegare elementi idonei a dimostrare l'assenza di arricchimento o la presenza di motivazioni alternative alla partecipazione (ad esempio costrizione o finalità non lucrative).

Solo quando sia provata l'esistenza di un profitto in capo al singolo ma non sia possibile determinarne la misura, opera come regola residuale la ripartizione in quote uguali tra i concorrenti.

In conclusione, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite è il seguente: *"In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti"*.

### **3. L'eccezione per la confisca nei reati tributari: Cass. pen., sez. III, sent. 17 febbraio 2026, n. 6287.**

A breve distanza di tempo dalla pronuncia delle Sezioni Unite, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione<sup>9</sup> è intervenuta disattendendo il principio ivi affermato,

---

<sup>8</sup> Cass. pen., sez. VI, sent. 5 dicembre 2023, n. 10612; Cass. pen., sez. VI, sent. 5 marzo 2024, n. 23203; Cass. pen., sez. VI, sent. 20 gennaio 2021, n. 4727.

<sup>9</sup> Cass. pen., sez. III, sent. 17 febbraio 2026, n. 6287.

valorizzando a tal fine alcune asserite peculiarità che connoterebbero la confisca nel settore penal-tributario.

La Corte muove dalla premessa secondo cui, in ambito fiscale, il profitto consiste tipicamente in un risparmio di spesa. Più nel dettaglio, l'oggetto dell'ablazione, nei reati tributari, può riguardare sia il risparmio di spesa c.d. "relativo", costituito dalla mancata diminuzione dell'attivo patrimoniale del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, sia il risparmio di spesa c.d. "assoluto", costituito dal mancato aumento del passivo del soggetto tenuto al pagamento del tributo siccome incapiente al momento della produzione del profitto e come tale non in grado di giovare di un risparmio "relativo". Orbene, l'ipotesi di concorso di persone nel reato tributario dichiarativo sarebbe, secondo la Corte, peculiare. Invero, non si tratta di una fattispecie di concorso di persone nel reato comune in cui l'ipotizzato profitto si traduca in astratto in un accrescimento patrimoniale in favore di tutti i concorrenti, bensì di un reato in cui l'autore o anche gli autori del reato spesso operano per assicurare un vantaggio patrimoniale ad un soggetto distinto, seppur non completamente estraneo alla vicenda, quale la persona giuridica a vantaggio della quale si traduce l'omesso versamento dell'imposta conseguente alla condotta dichiarativa tipica. In altri termini, il vantaggio ovvero il profitto del reato è astrattamente costruito come realizzato, in termini di risparmio di spesa, in via immediata e diretta a vantaggio di un soggetto diverso dall'autore del reato, ancorché in concreto nulla possa poi escludere che anche quest'ultimo indirettamente si avvantaggi in via patrimoniale della commissione dell'illecito.

Tale particolarità denoterebbe la confisca per equivalente, in ambito penal-tributario, quale misura di carattere punitivo: se, infatti, l'ablazione colpisce fisiologicamente (per previsione normativa) un soggetto diverso – la persona fisica – da quello che trae beneficio economico dal reato – l'ente –, allora deve ritenersi che essa costituisca una modalità punitiva, e non un intervento di natura meramente ripristinatoria.

Ciò posto, sono le stesse Sezioni Unite *Massini* a riconoscere che la confisca del profitto può essere disposta per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei concorrenti anche quando questi non abbia accresciuto in nulla, o solo in parte, il proprio patrimonio, laddove la stessa abbia una intrinseca funzione punitiva.

Né, d'altra parte, si porrebbero, secondo la Corte, questioni di sproporzione della misura ablatoria, atteso che la disposizione normativa sarebbe allineata al canone della ragionevolezza intrinseca, anche in considerazione del bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati svolto dal legislatore. L'art. 12 *bis* d.lgs. 74/2000, infatti, non elude il doveroso accertamento della responsabilità penale del correo e, d'altra parte, risponde alla *ratio* di disincentivare il crimine economico, in modo coerente rispetto allo scopo prefissato di rafforzare l'interesse dello Stato alla regolare percezione dei tributi. Da ciò consegue che il *quantum* del profitto confiscabile non deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti, sicché il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall'ente, in conformità della lettera e della *ratio* dell'art. 12 *bis* d.lgs. 74/2000 che esigono il completo recupero dell'importo evasa in sintonia con la funzione

antielusiva di tutto il sistema penale tributario. Tale funzione, secondo la Corte, sarebbe palesemente compromessa da ripartizioni tra correi che si tradurrebbero in una attenuazione artificiosa della responsabilità in conseguenza della commissione del reato tributario concorsuale.

#### **4. L'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo: l'*affaire* Petrignani e altri c. Italia.**

A tarpare le ali alle velleità di "particolarismo" penal-tributario<sup>10</sup> in tema di confisca per equivalente, manifestate dalla pronuncia della Suprema Corte da ultimo citata, è intervenuta niente di meno che la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel caso *Petrignani e altri c. Italia*, i giudici alsaziani sono stati chiamati a esaminare la posizione di tre soggetti che, pur condannati per reati diversi in relazione a vicende differenti, erano accomunati dalla circostanza di aver commesso i rispettivi delitti in concorso con altri e di essere stati destinatari di un provvedimento di confisca per equivalente per l'intero ammontare del profitto ottenuto dal reato, a prescindere dall'effettiva percezione, integrale o parziale, dello stesso da parte del singolo correo.

Il primo ricorrente era un commercialista, resosi responsabile di aver fornito consulenza e supporto a diversi imprenditori per realizzare frodi fiscali, con conseguente imputazione in ordine ai delitti di cui all'art. 416 c.p. e, in concorso con altri, degli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000. In sede di patteggiamento, il giudice per le indagini preliminari ordinava la confisca per equivalente, per un importo pari all'intero profitto generato dai suddetti reati, sul patrimonio del ricorrente, in ragione della natura punitiva della misura ablatoria e del principio di responsabilità solidale, nonché della possibilità di agire in regresso contro gli altri correi al fine di distribuire il peso economico dell'ablazione sulla base dell'effettiva quota del profitto effettivamente percepita da ciascuno. Il provvedimento del giudice di merito veniva confermato in Cassazione.

Simile la posizione del secondo ricorrente, il quale tuttavia era stato condannato, in concorso con altri, per i diversi reati di truffa e di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il terzo ricorrente, infine, era un consulente fiscale che aveva ideato uno schema fraudolento di cui avevano beneficiato numerose società, venendo pertanto condannato, in concorso con altri, per svariati reati tributari (artt. 3, 4, 8 e 10 *quater* d.lgs. 74/2000), nonché per autoriciclaggio. Stante l'incapienza dei patrimoni dei correi, la confisca per equivalente *ex art. 12 bis* d.lgs. 74/2000 dei profitti illeciti realizzati dallo schema fraudolento era ordinata sui beni del ricorrente, sempre in virtù della natura punitiva della confisca e del principio di responsabilità solidale.

A fronte delle doglianze formulate dei ricorrenti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito, in primo luogo, che il principio di responsabilità solidale in tema di confisca non è desumibile dal dettato normativo e che, quindi, le relative conseguenze fossero, all'epoca dei fatti, imprevedibili – in violazione del principio di legalità in materia penale

---

<sup>10</sup> L'espressione è mutuata da V. MONGILLO, *Il "particolarismo" cangiante del diritto penale tributario: riflessioni introduttive sul D.Lgs. n. 87/2024*, in *Dir. pen. proc.*, n. 12/2024, pp. 1558 ss.

ex art. 7 CEDU –, come dimostrerebbe l'esistenza di quel contrasto giurisprudenziale che le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere nel 2025.

Ma, soprattutto, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la confisca per equivalente dell'intero profitto del reato (commesso in concorso) disposta nei confronti di uno solo dei correi costituisca una violazione dell'art. 1 Prot. 1 CEDU, posto a tutela del diritto di proprietà (intesa nell'accezione lata accolta dalla giurisprudenza convenzionale). Invero, benché tale misura ablativa rinvenga una propria base legale e persegua uno scopo legittimo (che la Corte europea individua tanto in una finalità punitiva, quanto in una finalità ripristinatoria), tuttavia si palesa sproporzionata, in quanto estranea a un equo bilanciamento tra le istanze di interesse generale della società e quelle di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

Più nel dettaglio, la Corte EDU ha ricordato che, in base alla propria giurisprudenza, laddove la confisca abbia natura punitiva, quest'ultima potrebbe comportare un'ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà qualora imponesse un onere eccessivo alla persona interessata o avesse un effetto negativo fondamentale sulla sua situazione economica<sup>11</sup>. Per essere proporzionata, l'ingerenza deve corrispondere alla gravità dell'illecito e la sanzione alla gravità del reato che essa è destinata a punire<sup>12</sup>.

Per quel che concerne la confisca disposta nei confronti di persone diverse dai condannati, la Corte EDU ha altresì rammentato che, nel valutare se un provvedimento di confisca sia proporzionato o meno, bisogna tenere conto della possibilità di ottenere un provvedimento nei confronti del condannato in sede civile<sup>13</sup>. In tali casi, la Corte EDU generalmente valuta se tale rimedio sarebbe efficace nel consentire al proprietario del bene confiscato di ottenere un risarcimento, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso<sup>14</sup>.

Svolte queste premesse, i giudizi alsaziani hanno rilevato la sproporzionalità della confisca per equivalente disposta per intero nei confronti di uno solo dei correi, sia sotto il profilo punitivo, sia sotto quello ripristinatorio. Quanto al primo, qualificando la confisca *de qua* come vera e propria pena, l'ammontare confiscabile nei confronti dei singoli correi dovrebbe dipendere dalla gravità delle relative condotte, smarrendosi altrimenti qualsivoglia rapporto di proporzione rispetto agli scopi perseguiti con l'irrogazione della pena. Quanto al secondo, valorizzando la finalità ripristinatoria della confisca, viene osservato che, confiscando più della quota di profitto percepita dal correo, quest'ultimo viene a trovarsi in una situazione, in realtà, peggiore rispetto a quella antecedente alla commissione del reato, sicché l'ablazione appare eccessiva rispetto a un obiettivo prettamente ripristinatorio.

La Corte EDU ha inoltre osservato che l'azione di regresso, riconosciuta al soggetto che subisce la confisca per intero nei confronti dei correi in proporzione alle quote di profitto percepite, non costituisce un rimedio adeguato, per varie ragioni.

---

<sup>11</sup> C. edu, sez. V, sent. 11 giugno 2020, *Markus v. Latvia*, § 67.

<sup>12</sup> C. edu, sez. IV, sent. 17 dicembre 2024, *Yaylali v. Serbia*, § 53.

<sup>13</sup> C. edu, sez. III, sent. 6 dicembre 2022, *Korshunova v. Russia*, § 41.

<sup>14</sup> C. edu, sez. IV, sent. 4 luglio 2017, *C. Service Benz Com S.R.L. v. Romania*, §§ 36-37.

In primo luogo, in quanto, vertendosi in ipotesi di confisca per equivalente, è probabile che gli altri correi siano insolventi (altrimenti, infatti, sarebbe stata ordinata nei loro confronti la confisca diretta dei proventi del reato)<sup>15</sup>, di talché la tutela astrattamente riconosciuta si rivelerebbe nella pratica inconsistente.

In secondo luogo, e soprattutto, il principio della responsabilità solidale ha sostanzialmente l'effetto di trasferire il compito di recuperare le quote di profitto percepite dai singoli concorrenti dalle autorità statali al soggetto che subisce la confisca. Un simile esito, secondo i giudici di Strasburgo, non si giustifica né in ragione della natura punitiva della misura ablatoria, né in forza di una sua finalità ripristinatoria, imponendo dunque un onere eccessivo ai ricorrenti e apparendo pertanto sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti.

### **5. Qualche breve riflessione conclusiva.**

La pronuncia della Corte EDU riveste un rilievo di particolare pregnanza. Essa, infatti, non soltanto si pone in linea di continuità con l'approdo garantistico raggiunto dalle Sezioni Unite in tema di confisca per equivalente nei reati concorsuali, ribadendo l'inammissibilità dell'ablazione dell'intero profitto nei confronti di un singolo correo che non ne abbia conseguito la materiale disponibilità, ma chiarisce altresì che tale principio conserva piena validità anche nell'ambito del diritto penale tributario.

Il dato maggiormente significativo della decisione risiede nel percorso argomentativo seguito dalla Corte europea. Quest'ultima giunge infatti a escludere la legittimità di una confisca "integrale" nei confronti del singolo correo non già negando la possibile natura punitiva della misura, bensì muovendo proprio dalla valorizzazione di tale dimensione afflittiva. In altri termini, la Corte EDU assume il medesimo presupposto teorico che aveva indotto parte della giurisprudenza di legittimità a sostenere conclusioni opposte, per approdare però a un esito radicalmente diverso, coerente con le esigenze di proporzione, personalità della responsabilità e prevedibilità dell'intervento statale.

La decisione europea contribuisce così a definire con maggiore nitore i limiti dell'ablazione patrimoniale nel sistema penale contemporaneo, arginando con decisione quelle spinte interpretative che, facendo leva sulle asserite peculiarità del settore tributario, già tendevano a erodere il principio — faticosamente consolidatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite — secondo cui la confisca non può tradursi in una forma surrettizia di responsabilità patrimoniale per fatto altrui.

Non può del resto sottacersi come l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia penal-tributaria presentasse sin dall'origine taluni profili problematici, tanto sul piano della coerenza sistematica quanto su quello della compatibilità con i principi convenzionali.

---

<sup>15</sup> Quest'argomento, a dire il vero, non pare molto solido, in quanto ignora le differenze strutturali tra confisca diretta e confisca per equivalente, che non attengono tanto – come sembra ritenere la Corte EDU – alla disponibilità economica dell'autore principale del reato, quanto alla pertinenzialità dei beni da asportare rispetto al reato medesimo (questione che la saga della confisca di denaro ha posto plasticamente in evidenza).

Anzitutto, esso appare difficilmente conciliabile con il principio di legalità della pena, atteso che il catalogo delle sanzioni penali delineato dal codice non contempla la confisca tra le pene in senso proprio, né principali né accessorie né sostitutive, sicché la sua riqualificazione in termini punitivi rischia di tradursi in una indebita creazione giurisprudenziale di una nuova forma di pena, non prevista dal legislatore.

Inoltre, anche a voler ammettere la possibilità di una qualificazione convenzionale in senso "penale" della misura, resta il dato per cui tale operazione ermeneutica è tradizionalmente funzionale all'estensione delle garanzie proprie del sistema punitivo, e non già alla loro compressione o alla giustificazione di inedite forme di responsabilità patrimoniale. Ne consegue che non appare coerente utilizzare la natura punitiva della confisca per legittimarne un'applicazione che, nei fatti, prescinde dall'effettivo arricchimento del singolo concorrente e dalla sua concreta partecipazione al profitto.

Sotto altro profilo, la stessa logica solidaristica che sorregge tale impostazione determina effetti difficilmente giustificabili sul piano della ragionevolezza: nei casi di concorso con soggetti incapienti, l'intero carico ablativo finisce per gravare esclusivamente su chi dispone di risorse aggredibili, con esiti di evidente diseguaglianza sostanziale, tanto più problematici ove si consideri che l'intensità della risposta patrimoniale risulta, di fatto, condizionata da circostanze del tutto accidentali, quali la capienza dei patrimoni individuali o l'eventuale successivo esperimento di azioni di regresso tra i correi. Quest'ultima questione, peraltro, introduce – come ben evidenziato sia dalle Sezioni Unite, sia dalla Corte EDU – un ulteriore elemento di criticità, in quanto finisce per trasferire, almeno in parte, su rapporti privatistici l'attuazione di una misura che dovrebbe essere integralmente governata dalla sfera pubblicistica della responsabilità penale.

Ulteriori profili problematici emergono anche sul piano della proporzionalità della risposta sanzionatoria: la confisca per equivalente, pur parametrata al profitto, non tiene conto delle condizioni economiche dei singoli concorrenti, con il rischio di colpire in modo del tutto diseguale soggetti che hanno tratto vantaggi tra loro non omogenei, in potenziale frizione con i principi affermati anche dalla giurisprudenza costituzionale in tema di adeguatezza e personalizzazione della sanzione<sup>16</sup>.

Da ultimo, non appare convincente l'idea secondo cui la disciplina penal-tributaria troverebbe giustificazione nell'esigenza di rafforzare la funzione dissuasiva del sistema penale tributario, poiché tale obiettivo risulta già presidiato dalle pene detentive previste per le singole fattispecie incriminatrici e non richiede necessariamente la trasformazione della confisca in una pena eventuale e "condizionata" alla capienza o meno dei patrimoni coinvolti. Anche sotto questo profilo, pertanto, la soluzione accolta in ambito tributario sembra introdurre un meccanismo di responsabilità patrimoniale difficilmente riconducibile ai principi generali dell'ordinamento penale.

Resta da chiedersi, in conclusione, se l'arresto della Corte EDU e le argomentazioni ivi rassegnate posseggano una sufficiente *vis* espansiva, suscettibile di divellere alcuni capisaldi, normativi e giurisprudenziali, dell'ordinamento interno in tema di confisca da

---

<sup>16</sup> In argomento, v. in particolare Corte cost., sent. 4 febbraio 2025, n. 7.

reato tributario, potenzialmente comportanti un'ingerenza giustificata nei diritti garantiti dall'art. 1 Prot 1 CEDU. Il pensiero, in particolare, va a quell'orientamento giurisprudenziale, avallato dalle Sezioni Unite<sup>17</sup> e oggi confermato dal combinato disposto degli artt. 317 CCII e 63-64 d.lgs. 159/2011, secondo cui la confisca ex art 12 bis d.lgs. 74/2000, perlomeno quando disposta in via diretta, prevale sempre, in caso di fallimento/liquidazione giudiziale, sulla procedura concorsuale<sup>18</sup>. Anche in questo caso, infatti, l'ablazione del profitto del denaro comporta una compromissione del diritto di proprietà (*sub specie* diritto di credito) dei terzi creditori, non giustificata né da una sua asserita qualificazione in termini di misura di sicurezza (essendo le relative esigenze preventive già soddisfatte dai vincoli della procedura concorsuale), né da una finalità punitiva (in quanto gli effetti economici della confisca si riverberano sostanzialmente su soggetti estranei al reato), né da una funzione ripristinatoria (già assicurata dallo spossessamento fallimentare e dal riparto dell'attivo fallimentare tra i creditori), apparendo dunque non necessaria e, quindi, secondo i criteri enucleati dalla Corte alsaziana, sproporzionata.

---

<sup>17</sup> Cass. pen., Sez. un., sent. 22 giugno 2023, n. 40797. Per un commento alla pronuncia, sia consentito il rinvio a F. COLAIANNI – D. COLOMBO, *Tutti i creditori sono uguali ma il fisco è più uguale di altri. Le Sezioni Unite sul rapporto tra procedura fallimentare e sequestro da reato tributario*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2/2024, pp. 39 ss.

<sup>18</sup> Sul tema, si rinvia per tutti a A. COSTANTINI, *La contesa infinita tra misure ablative e fallimento: aspettando (di nuovo) le Sezioni Unite, una recente decisione di merito esclude il sequestro ai fini di confisca tributaria dei beni sottoposti a procedura concorsuale*, in *Dir. pen. econ. imp.*, 17 maggio 2023.